



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 24 maggio 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 24 maggio 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Eugenia Croce, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 38

a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Vincenzo GUGLIELMELLI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

Il procedimento

Con provvedimento del 22/03/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Vincenzo Guglielmelli, tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA, per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 10 comma 3 del Regolamento degli Agenti di Calciatori.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il contratto di mandato - con il quale il Guglielmelli ha conferito all'Agente sig. Francesco Zavaglia l'incarico, avente validità fino al 31/12/07 - al momento della stipula non conteneva una serie di elementi fra i quali la sua durata.

A ciò si aggiunga che la vicenda giudiziaria nella quale Zavaglia è stato recentemente coinvolto ha indotto l'incolpato a ritenere - come suggeritogli da un altro agente di calciatori, il sig. Ivan Gabrieli - decaduto il contratto di mandato intercorso fra Zavaglia e l'incolpato. In totale buona fede, il Guglielmelli (all'epoca dei fatti, appena maggiorenne) ha

quindi creduto alle parole ingannevoli ed erronee del Gabrieli, conferendo allo stesso la “seconda” procura.

Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e in subordine l’applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è intervenuto il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Guglielmelli è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che lo stesso in data 31/12/2005 ha conferito incarico all’Agente Francesco Zavaglia e che, in seguito, senza aver dato disdetta, né revocato tale incarico, ha rilasciato una nuova procura all’Agente Ivan Gabrieli.

Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

La circostanza – asserita dal deferito - dell’essere stato tratto in inganno dal “secondo” agente intervenuto nella vicenda, non è comunque sufficiente a far venire meno la responsabilità del Guglielmelli. Tenuto tuttavia conto delle circostanze soggettive ed oggettive del caso specifico, sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 a Vincenzo Guglielmelli.

b) RECLAMI

Reclamo della Soc. MODENA avverso la squalifica per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola **CAMPEDELLI** (gara Napoli-Modena del 19/5/07 – C.U. n. 368 del 22/5/07). **Procedura d’urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Nicola Campedelli, tesserato per la Soc. Modena, “*per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione)*”, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la Società di appartenenza, chiedendo l’annullamento della sanzione ex art. 31 comma a2) CGS.

A sostegno del gravame, la reclamante lamenta che il soggetto passivo del provvedimento era stato il compagno di squadra Simone Bentivoglio e non, come erroneamente redatto nel referto di gara dall’Arbitro, il Campedelli.

La reclamante produceva una registrazione televisiva dell’accaduto, chiedendone la visione alla Commissione così come previsto dall’art. 32 comma a2) CGS.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la parte, rileva che il gravame non è fondato.

Dalla visione delle immagini televisive prodotte, ammesse ex art. 31 comma a2) CGS, risulta che, successivamente alla assegnazione del calcio del rigore a favore della Soc. Napoli, alcuni giocatori della società Modena si avvicinavano al direttore di gara protestando vibratamente. Tra di essi, ancorchè per pochi istanti, è riconoscibile per la

fascia rossa di capitano indossata sul braccio sinistro, il capitano Campedelli. In quel momento il direttore di gara estraeva il cartellino giallo e notificava un provvedimento di ammonizione. Questa Commissione ha ritenuto pertanto opportuno disporre d'ufficio l'acquisizione del supplemento di rapporto interpellando il direttore di gara, il quale ha confermato il proprio rapporto specificando che le proteste che ha voluto sanzionare a mezzo dell'ammonizione, erano quelle proferite dal Campedelli. In particolare, il direttore di gara ha confermato a questa Commissione di aver "*chiaramente percepito come provenienti dallo stesso*" Campedelli le parole di protesta.

D'altro canto la percezione dei fatti così come riferita dal direttore di gara non è incompatibile con quanto desumibile dalla visione delle immagini televisive. Non vi sono pertanto sufficienti elementi per ritenere che il direttore di gara abbia ammonito un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LAZIO avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sebastiano **SIVIGLIA** (gara Internazionale-Lazio del 13/5/07 – C.U. 360 del 14/5/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Sebastiano Siviglia la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara "*per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (terza sanzione); per avere al 36' del secondo tempo rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose*", ha proposto reclamo la Società di appartenenza chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica.

A sostegno del gravame la reclamante evidenzia il difetto del presupposto soggettivo della violazione contestata in quanto la contestazione sarebbe scaturita da un'errata valutazione del comportamento tenuto dal giocatore al termine dell'incontro Inter-Lazio.

La reclamante, infatti, richiama l'attenzione sulla delicata e concitata fase di gioco in cui si sarebbe verificato il fatto contestato (ossia il minuto 36 del secondo tempo, allorché il calciatore era stato ammonito per proteste, così come altro compagno di squadra, il tutto in un unico contesto) e sulla tenuità delle espressioni rivolte al direttore di gara, tali da non giustificare (per la limitata portata del contenuto ingiurioso) la sanzione inflitta.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato.

Nessun dubbio può sussistere circa il contenuto offensivo delle frasi rivolte al direttore di gara, che pertanto come tali vanno censurate.

Infatti, dal referto, atto ufficiale e fonte privilegiata di prova, risulta che il tesserato, a fine gara, poneva in essere una condotta offensiva, rivolgendo all'arbitro frasi offensive. Si tratta di una condotta dettagliatamente descritta nel referto, correttamente qualificata e valutata dal Giudice sportivo e sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara, in conformità con la previsione del CGS e con gli orientamenti degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio **TERZI** (gara Juventus-Bologna del 13/5/07 – C.U. 361 del 14/5/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Claudio Terzi, tesserato per la Soc. Bologna, per il comportamento tenuto nel corso della gara Juventus-Bologna del 13/5/07, ed in particolare per *“per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose”*, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica o, in subordine, la commutazione di una delle due giornate di squalifica in una sanzione pecuniaria.

A sostegno del gravame, la reclamante esclude che la frase attribuita al proprio tesserato sia stata effettivamente pronunciata nei termini riportati nel referto, negando un qualsiasi intento ingiurioso nella condotta di protesta posta in essere dal Terzi.

La reclamante, pur riconoscendo che la protesta rivolta all'arbitro dal proprio tesserato è stata *“vibrante”* ancorché non plateale, ritiene che essa mai sia sfociata - nei toni, nella volontà o nei termini - in un comportamento ingiurioso, dovendosi piuttosto configurare come esternazione irrispettosa pronunciata in una breve ma confusa situazione sul campo.

Proprio questa confusione avrebbe infatti indotto il direttore di gara ad un errore interpretativo circa le parole pronunciate dal calciatore.

In via istruttoria, la reclamante chiede di procedere ad un supplemento di referto.

Alla riunione odierna è comparso il Terzi ed il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito per le conclusioni già formulate.

Nel corso dell'udienza, il Terzi – scusandosi dell'episodio - ha ribadito di non avere pronunciato la frase ingiuriosa refertata.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il gravame non è fondato.

Va in primo luogo rilevato che l'art. 14 comma 9 C.G.S. prevede l'applicazione automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara al tesserato espulso, non potendo questa Commissione sindacare in alcun modo i fatti che hanno indotto il direttore di gara al provvedimento di espulsione (salvo il caso di errore di persona o di non commissione del fatto, previsti dall'art. 31 lett. a2 e a3 C.G.S.).

Dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che il calciatore Terzi protestava nei confronti del direttore di gara per una decisione dallo stesso assunta, rivolgendogli una espressione gravemente ingiuriosa.

La dinamica dell'episodio, così come refertata dal direttore di gara (confermata dallo stesso in sede di supplemento di rapporto, ritenuto da questa Commissione ammissibile) ed il tenore inequivoco delle frasi pronunciate non lasciano alcun dubbio circa il destinatario dell'ingiuria, nulla rilevando, ovviamente, il clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere.

Condotta rispetto alla quale il Codice di Giustizia Sportiva prevede, ex art. 14, comma 2bis, lett. a), l'applicazione della sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. RIMINI avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore Leonardo **ACORI** (gara Rimini-Bari del 12/05/07 – C.U. 361 del 14/5/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto all'allenatore Leonardo Acori, tesserato per la Soc. Rimini, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara *“per avere, al termine della gara rivolto un epiteto ingiurioso ad un Assistente, afferrandolo per un braccio”*, ha proposto reclamo la Società di appartenenza chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica.

A sostegno del gravame la reclamante evidenzia il difetto del presupposto soggettivo della violazione contestata in quanto la contestazione sarebbe scaturita da un'errata valutazione del comportamento tenuto dall'allenatore al termine dell'incontro Rimini-Bari.

La reclamante, infatti, assume che nell'atteggiamento dell'Acori difettava ogni intenzione lesiva, anche in considerazione del breve lasso di tempo che avrebbe coperto l'episodio contestato, ovvero 2/3 secondi in tutto.

In particolare la difesa osserva come *“la frase ingiuriosa proferita dall'allenatore nei confronti dell'Assistente di gara è stata pronunciata al termine di una gara che ha visto il Rimini immeritatamente sconfitto proprio in conseguenza dei vistosi e grossolani errori [...] riconosciuti dallo stesso presidente dell'AIA”*.

E' ovvio – prosegue la difesa – che tale circostanza non può di per sé giustificare il comportamento comunque sbagliato dell'allenatore ma aiuta a comprendere il “malumore” di un tesserato che si è sempre comportato correttamente, tanto da non avere precedenti disciplinari.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato.

Nessun dubbio può sussistere sia circa il contenuto offensivo della frase rivolta all'assistente di gara (tra l'altro neanche negata in sede di reclamo) sia circa la condotta aggressiva dell'Acori, che pertanto come tali vanno censurati.

Dal referto, infatti, atto ufficiale e fonte privilegiata di prova, risulta che il tesserato, a fine gara, poneva in essere un comportamento antiregolamentare, rivolgendo all'assistente una frase ingiuriosa nonché trattenendolo per un braccio, per circa 2 secondi.

Si tratta di una condotta dettagliatamente descritta dall'assistente e correttamente qualificata e valutata dal Giudice sportivo e sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara, in conformità con la previsione dal CGS e con l'orientamento degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi SARTOR (gara Arezzo-Verona del 5/5/07 – C.U. 353 dell'8/5/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Luigi Sartor, tesserato per la Soc. Verona, per il comportamento tenuto nel corso della gara Arezzo-Verona del 05/05/07, ed in particolare per *“doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 44° del secondo tempo, alla notifica dell'espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa”*, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

A sostegno del gravame, la reclamante lamenta la mancata valutazione da parte del Giudice sportivo delle circostanze attenuanti desumibili dall'aver agito in stato di tensione per la delicatezza dell'incontro, nonché dalla mancanza di precedenti a carico dello stesso atleta.

In particolare, per quel che riguarda la condotta tenuta dal calciatore in occasione dell'espulsione, la difesa della reclamante esclude che la frase riportata nel referto sia stata effettivamente rivolta dal calciatore al direttore di gara, essendosi trattato di un'imprecazione pronunciata all'indirizzo dei propri sostenitori rei di aver fischiato la squadra per tutta la ripresa. Di conseguenza, secondo la difesa, le parole del calciatore dovevano intendersi esclusivamente come uno sfogo personale senza alcuna volontà di offendere il direttore di gara.

A detta della reclamante quindi, l'eccessiva afflittività della sanzione ne imporrebbe una congrua riduzione a complessive due giornate di squalifica.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Va in primo luogo rilevato che l'art. 14 comma 9 CGS prevede l'applicazione automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara al tesserato espulso, non potendo questa Commissione sindacare in alcun modo – come sembra confermare la stessa difesa della reclamante – i fatti che hanno indotto il direttore di gara al provvedimento di espulsione (salvo il caso di errore di persona o di non commissione del fatto, previsti dall'art. 31 lett. a2 e a3 CGS).

L'attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul successivo comportamento del Sartor, posto in essere all'atto dell'espulsione.

A tale proposito, dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che il calciatore Sartor contestava al direttore di gara l'espulsione appena ricevuta rivolgendogli una espressione gravemente ingiuriosa.

La dinamica dell'episodio, così come refertata dal direttore di gara (*alla notifica del provvedimento di espulsione mi diceva.....*) ed il tenore inequivocabilmente irrispettoso della frase pronunciata non lasciano alcun dubbio circa il destinatario dell'ingiuria, a nulla rilevando, ovviamente, il clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere.

Si tratta quindi di un comportamento che è stato correttamente qualificato e valutato dal Giudice sportivo e sanzionato con il minimo edittale previsto dall'art. 14, comma 9 CGS e dall'art. 14, comma 2bis, lett. a) CGS e, quindi, con la squalifica per una giornata effettiva di gara (automaticamente comminata a seguito dell'espulsione) alla quale si aggiunge la squalifica per due giornate (per la frase ingiuriosa rivolta all'arbitro).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 MAGGIO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese